

**CONVENZIONE
PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE NEL
SETTORE DELLO SPORT UNIVERSITARIO E SCOLASTICO
TRA**

l'Agenda regionale per il diritto allo studio (ARDiS), di seguito denominata ARDiS, con sede in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, codice fiscale e partita IVA 01241240322, rappresentata dal dott. Pierpaolo Olla, nato a Trieste il 13/04/1961, nella sua qualità di Direttore generale e legale rappresentante, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 852 del 12/06/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenda stessa, Concedente;

E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Universitario Sportivo di Udine, di seguito denominata CUS, con sede a Udine, Via delle Scienze n. 100, codice fiscale 80019070301 – partita IVA 01748840301, rappresentata dal dott. Gian Luca Bianchi, nato a Udine (UD) il 13 dicembre 1963, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione stessa, Concessionario;

PREMESSO CHE:

- La missione istituzionale dell'ARDiS consiste nell'organizzare e gestire un sistema integrato di servizi ed interventi, affinché tutti gli studenti possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti degli studi, come previsto peraltro dall'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- L'ARDiS ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che di sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone.
- L'ARDiS nell'ambito degli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario (DSU) opera direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo il principio della sussidiarietà;
- L'ARDiS offre agli studenti una pluralità di servizi per l'accoglienza che prevedono anche servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi, nonché servizi a favore dei soggetti diversamente abili
- la normativa statale (Legge 394/77; Legge 429/85), nel regolare la materia dello sport universitario, ha individuato negli Enti Sportivi Universitari, legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale, gli Enti preposti alla gestione dello sport e degli impianti universitari, in convenzione con ciascun Ateneo;
- il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) è l'unico Ente riconosciuto, a livello nazionale, che attualmente riveste i requisiti legali per la gestione dello sport universitario;
- che il C.U.S.I., a sua volta, è una Federazione di Enti, costituiti presso ciascuna università, con la finalità della gestione degli impianti sportivi e dello sport universitario, in convenzione, con i singoli Atenei;
- che il CUS Udine, che aderisce al C.U.S.I., è il soggetto gestore dell'impiantistica universitaria sportiva e delle relative attività sportive universitarie, in convenzione con l'Università degli Studi di Udine;
- il CUS Udine, Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al n° 115 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ha tra i propri fini istituzionali, previsti dalla Legge 394/77 per le attività sportive e dal proprio Statuto sociale, quello di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari

- Il C.U.S. mette a disposizione degli studenti universitari l'impianto sportivo affidato in gestione da parte dell'Università degli studi di Udine situato a Udine in Via delle scienze, 100 per lo svolgimento di attività sportive, secondo un programma prestabilito che si compone:
 - a) una palestra coperta con annessi spogliatoi, servizi e tribune, omologata per gli sport di calcio a5, pallamano, pallacanestro, pallavolo, suddivisibile in tre distinti campi per la pratica in contemporanea di discipline diverse
 - b) due sale di muscolazione;
 - c) una pista di ciclo cross;
 - d) un ambulatorio medico;
 - e) una sede sociale e Segreteria.
- l'ARDiS è proprietaria del campo di un calcio a cinque, un campo polivalente di pallacanestro e pallavolo e annesso spogliatoio, ubicati in via delle Scienze n. 112 a Udine, catastalmente distinti al Foglio 20 mapp. 2615 sub. 2 del comune censuario di Udine;
- il CUS ha in programma di organizzare, nel corso dell'anno sportivo 2022, una serie di attività sportive a favore della popolazione universitaria, con particolare riferimento per gli studenti universitari ospiti delle residenze ARDiS e residenti presso le sedi periferiche dell'Università degli Studi di Udine
- l'ARDiS e il CUS riconoscono che la promozione dello sport presso la generalità degli studenti rientra tra i rispettivi compiti istituzionali e convengono sull'opportunità di attivare una collaborazione per la realizzazione delle attività sopra richiamate;
- il regolamento per l'utilizzo degli spazi comuni presenti nelle residenze dell'ARDiS, approvato con D.G.R. n. 2226 del 17 novembre 2017, all'art. 4 prevede che l'Agenzia gestisca direttamente i campi sportivi, oppure possa cedere a terzi la loro gestione procedendo, in quest'ultima ipotesi, all'assegnazione in via preferenziale delle relative strutture alle Università, ai Conservatori, agli ITS o all'Accademia delle Belle Arti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia e, in subordine, a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive ed associazioni che organizzino corsi o manifestazioni sportive gratuite a favore della generalità degli studenti;
- è prevista, qualora ci sia uno stanziamento contributivo da parte di ARDiS, la gratuità della partecipazione alle attività sportive organizzate dal CUS a favore della comunità degli studenti assegnatari di alloggio presso le residenze ARDiS Udine e a tutti gli studenti universitari, assegnatari e non, delle sedi di Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ARDiS ed il CUS convengono di agire congiuntamente per la definizione di un programma di iniziative nel settore dello sport universitario e scolastico, attraverso un'azione organica, diretta a favorire la crescita sportiva della comunità studentesca e la sua integrazione con il territorio.
3. Il CUS mette a disposizione degli studenti universitari gli impianti sportivi siti a Udine in Via delle scienze, 100 per lo svolgimento di attività ricreative e sportive, rivolte a studenti universitari e a studenti delle scuole primarie e secondarie secondo un programma prestabilito che prevede sia attività libere che attività coordinate dal CUS, come da Allegato "A" alla presente convenzione.
4. L'ARDiS si riserva di riconoscere al C.U.S., per la realizzazione delle iniziative sportive e ricreative a favore degli studenti universitari, un eventuale contributo il cui importo verrà determinato di anno in anno, con specifica deliberazione, previa presentazione entro gennaio di ciascun anno del programma delle iniziative e manifestazioni o tornei che intende realizzare con il contributo ARDiS sulla base dello stanziamento previsto dall'ARDiS per l'anno in corso. Per l'anno 2022 il programma di attività sarà inviato entro il 31 marzo.

5. Per l'organizzazione delle attività sopracitate, secondo il programma di attività concordato tra le parti, l'ARDiS concede in comodato a titolo gratuito al CUS, ad uso non esclusivo, gli impianti sportivi adiacenti alla residenza "Nuova Domus Utinensis" di Udine, presso il Polo dei Rizzi - come meglio individuato in premessa.
6. La concessione comprende l'utilizzo dello spogliatoio annesso al campo sportivo, limitatamente al locale in cui è ubicato il quadro elettrico a servizio dell'impianto di illuminazione ed ai locali adibiti a servizi igienici. L'impianto sportivo potrà essere utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento di attività ricreative, corsi, allenamenti e Tornei Universitari riservati agli studenti universitari, sia normodotati che diversamente abili, nonché per lo svolgimento di attività ricreative e campus estivi riservati a studenti delle scuole primarie e secondarie. Il calendario delle giornate e degli orari di utilizzo è soggetto alla preventiva approvazione dell'ARDiS e verrà comunicato tempestivamente all'Agenzia stessa.
7. La concessione in uso dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 2 – Obblighi del Concedente

1. Competono all'ARDiS concedente gli interventi di manutenzione connessi agli impianti esistenti.
2. La Concedente mette a disposizione la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

1. Per le finalità di cui all'articolo1, la gestione del campo sportivo da parte del Concessionario è da intendersi effettuata in forma diretta.
2. Il Concessionario provvede a propria cura e spese:
 - a) alla copertura assicurativa per responsabilità civile;
 - b) alle attività di promozione del servizio e ogni conseguente onere;
 - c) alla pulizia dei locali;
 - d) al risarcimento di ogni altro danno derivante da uso non conforme degli impianti concessi;
3. Il Concessionario rimborsa al Concedente a rendiconto, su richiesta di quest'ultima, eventuali ulteriori oneri di gestione del campo sportivo derivanti da consumi indebiti e da particolari interventi di manutenzione degli impianti, calcolati con riferimento a coefficienti concordati tra le parti.
4. Il Concessionario si impegna a fornire tempestivamente informazioni sull'attività di promozione delle attività programmate al fine di diffonderle anche tramite il sito istituzionale dell'ARDiS, nonché a rendere edotti i propri iscritti dei servizi offerti dall'Agenzia a favore della popolazione studentesca universitaria.

Art. 4 – Responsabilità del Concessionario e polizze assicurative

1. La Concedente è esonerata da eventuali pretese di terzi per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose in occasione dello svolgimento dell'attività di cui all'art.1, ivi compresi il furto e incendio, nonché per atti e/o fatti illeciti e/o straordinari che dovessero verificarsi negli spazi oggetto di concessione in uso.
2. Il Concessionario è responsabile per i danni eventualmente conseguenti al mancato ovvero inesatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. Il Concessionario dispone di una polizza assicurativa a copertura di tutti i danni a cose e/o persone derivanti da responsabilità proprie e di tutti coloro coinvolti nelle attività inerenti agli spazi concessi in uso.

Art. 5– Obblighi in materia di sicurezza

1. Conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e la conseguente responsabilità connessa alle attività svolte negli spazi concessi in uso rimangono in capo al Concessionario.

2. Il Piano di emergenza ed evacuazione è redatto dal Concessionario e, a tal fine, la Concedente fornirà le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, così come previsto dall'art. 26, comma 1, lett. b) del d. lgs. 81/2008.

3. Per l'uso degli spazi e dei locali descritti all'articolo 1 il massimo affollamento ipotizzabile è fissato come segue:

a) le attività lavorative: 0,1 pers/mq e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20 %;

b) non è previsto l'accesso del pubblico, ma esclusivamente degli atleti iscritti al torneo, allenatori, arbitri, addetti al servizio della gestione delle emergenze e al soccorso sanitario.

Art. 6 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata in formato elettronico, è efficace dal momento della stipula e ha durata triennale, salvo disdetta di uno dei contraenti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata alla controparte con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 7 – Interventi di manutenzione

1. Qualora gli spazi e/o i locali oggetto della presente concessione in uso ovvero le aree esterne ad essi adiacenti, fossero oggetto di indifferibili interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Concessionario si impegna a tollerarli.

2. L'ARDIS è sollevata da ogni responsabilità e pretesa da parte del Concessionario qualora, per eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dello stabile in cui sono situati i locali oggetto della presente convenzione, dovessero determinarsi delle interruzioni o sospensioni anche prolungate delle adduzioni quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – riscaldamento, acqua calda sanitaria ed energia elettrica.

3. Qualora i lavori di manutenzione siano programmabili, l'ARDIS si impegna a darne idonea preventiva comunicazione al CUS.

Art. 8 – Spese

1. Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del Concessionario.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 del d.P.R. 131/86, con spese a carico della Parte che ne faccia eventualmente richiesta.

Art. 9 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente convenzione, che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta al Foro di Trieste.

Per il CUS

Il Presidente e legale
rappresentante

dott. Gian Luca Bianchi

(sottoscritto digitalmente)

Per l'ARDIS

Il Direttore generale e
legale rappresentante

dott. Pierpaolo Olla

(sottoscritto digitalmente)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il Concessionario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni riportate negli artt. 3 – Obblighi del Concessionario, 4 – Responsabilità del Concessionario e polizze assicurative, 7 – Interventi di manutenzione, 8 – Spese e 9 – Foro competente.

Per il CUS

Il Presidente e legale

rappresentante

dott. Gian Luca Bianchi

(sottoscritto digitalmente)

Per l'ARDIS

Il Direttore generale e

legale rappresentante

dott. Pierpaolo Olla

(sottoscritto digitalmente)

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/03/2022
Nome	BOZZA CONVENZIONE ARDIS CUS UDINE 2022.PDF
Impronta	FF7B921B75905E3271860A2D4B72D97A77C18DE858B8E810EA8205EF61EDCF35
Dimensione (Byte)	373,246

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	ARDISSTRIESTE-GEN-2022-1488-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	16/03/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	cusudine@pec.it
Data spedizione	16/03/2022 09:17:31

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	PIERPAOLO OLLA
Codice Fiscale	TINIT-LLOPPL61D13L424N
Codice Identificativo	202114772090
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	45 BF 30 3A 6D 73 12 E4 03 48 6A 49 18 07 14 D7 26 5D B5 3D E6 AC 56 C9 4C A3 AB E9 42 79 68 8E 46 E1 32 F2 6F FD 4C D0 FF B7 7E F9 2C AC EA A6 35 D6 75 B0 92 36 87 1D 96 ED 87 11 3B 7F E6 50 0F AF 56 3C 80 EE 4F F7 BB 6A BD 56 F2 0A AE 2D 5D 5C CA 24 DC 19 08 DB A5 E0 1B E2 1B DB B2 A5 19 C1 39 BB 84 00 AD 3D D2 95 D2 A5 70 1B 5E 43 A0 26 C7 5E EA 45 FE D6 CE B2 61 3E 61 8E D6 2A 17 96 B1 E1 4B B0 AA 24 AC EC 52 11 E7 59 63 28 FE A0 AC B6 41 47 92 96 7C DC 58 4A D1 73 5D 12 D6 96 79 0F 9F E9 A2 61 58 89 C5 E4 71 98 9E EC 73 F9 D7 73 67 9D 80 93 00 6B 54 D7 2D 21 93 79 5D 32 53 CB CB 54 D3 5D 46 D9 D7 A7 E3 10 C6 91 CA 71 B3 2F E6 30 E4 FA 79 0F BA AC 1E EF 17 C7 79 88 93 A8 87 7C 58 B7 3A 4C 4D 25 59 3E 59 29 A3 DC F3 3E 61 94 68 A4 05 63 C6 4A 42 69 DA BC
Data e ora della Firma	08/03/2022 15:51:51 GMT
Validità del certificato	Dal 13/07/2021 08:46:08 GMT al 13/07/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	GIAN-LUCA BIANCHI
Codice Fiscale	TINIT-BNCGLC63T13L483B
Codice Identificativo	SIG0000003177887
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	44 3D AE 48 3A FB F6 DE D7 E2 C8 70 39 D5 EB A8 48 3B B9 A2 DA 99 E4 37 AB D7 A9 5B A3 70 FB 3D A1 A5 F2 CD 25 36 0A E8 FF DA FD 35 4C 6D C0 01 4A 5C 03 38 13 29 A7 22 40 A2 36 EF 24 26 AF 3E A1 5F FC A4 4D 01 E9 CF 16 91 6E C6 EE 2C EE 58 E6 6A AD A3 5F C3 27 03 2E 0E B1 AF 90 2B 13 60 4B 15 BE 50 63 29 D5 ED D9 6C 65 68 F5 9B C1 DC C6 BE F8 EF 41 A9 E9 15 A0 AC 9E 45 ED 4F 72 26 92 5D 98 FB A5 11 51 69 60 B8 A0 67 50 AC 36 E5 CB 91 AD 4E 61 76 C7 AB 1C 8A AA B8 BF 29 FC B0 1B 3D 13 E8 BA 88 C7 FF A3 53 80 5C A7 BF A0 58 16 47 0A C0 8F EC 89 51 76 49 5C EB CF D6 D3 1F 56 AE A0 99 D8 84 7D 3E 9B 2F 5F CA 16 5E 12 04 0A 16 A0 6D CB 68 2E CD AF 1C 09 9F 6B FD 13 5B 95 C9 26 9B 6A 8C 46 0C 45 39 34 47 26 43 7F 31 C8 6D F0 66 74 E3 B5 14 E9 6E 30 32 3E 9E C7 A7
Data e ora della Firma	10/03/2022 18:20:08 GMT
Validità del certificato	Dal 04/03/2022 18:16:50 GMT al 04/03/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	GIAN-LUCA BIANCHI
Codice Fiscale	TINIT-BNCGLC63T13L483B
Codice Identificativo	SIG0000003177887
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7F DB CA 3D F7 14 6C 4D 34 F2 DE 71 F2 0E FD B9 EE 4E 2E B2 71 76 0B C4 8C B7 28 33 B1 7A E3 CD 5A 12 9B 2D 4E F5 5F DC 1F 9E AD 30 EB 5D 30 11 CF 6A A4 61 90 1E 6A 2E 49 EC 69 59 D4 6A 05 27 69 8E 84 AF 19 0F 9D CE 32 A6 62 E5 81 29 4D F5 71 46 76 34 13 A8 CC 93 B1 ED 6F 36 36 FE C0 7F BE 33 54 16 BA 4C 4B 16 A3 2C 4D 32 D7 A4 8A A0 B8 7E 39 8E A8 C4 44 6F 03 19 61 1B DA 4C C9 73 7E E2 45 28 9C 8E 11 A1 C7 10 D3 3A C3 42 A9 77 F8 E0 9E EF 88 D5 1F F3 14 09 EA 4D 63 BD 90 4B D3 08 0C 28 F4 B6 43 0A 5F 4D 52 A1 E6 9E 5A 9A E1 0C 7E 17 88 F7 6E CA 54 D2 68 3F 17 9E A3 0A 87 BA 21 14 8C 5F 15 78 EE 34 BD 7A EB 67 69 42 81 A2 C0 2C 97 3D 21 1C 76 83 73 8D A4 B8 7D C4 75 1C 1C 79 39 3C EE F6 E9 A9 1C 64 C4 63 38 42 58 FA FB 82 A3 A1 3F A8 69 60 A6 2E 2C EF 14 3A
Data e ora della Firma	10/03/2022 18:20:20 GMT
Validità del certificato	Dal 04/03/2022 18:16:50 GMT al 04/03/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	